



**TRIBUNALE DI MILANO**

**Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea**

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. Pietro Caccialanza	Presidente
dott. Emanuela Rossi	Giudice
dott. Elena Masetti Zannini	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento promosso da

[REDACTED] nato a Daloa (Costa d'Avorio) [REDACTED],  
rappresentato e difeso dall'avv. Marianna CRIPPA, presso il cui studio in Mezzago  
(MB) Piazza Libertà n. 4, è elettivamente domiciliato

*ricorrente*

contro

**C.T. PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROT. INT. MILANO C/O  
PREFETTURA UTG**

**MINISTERO DELL'INTERNO**

*resistenti*

**E con l'intervento del  
PUBBLICO MINISTERO**

**OGGETTO:** Istanza di sospensiva del provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale di Monza ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza (Paese sicuro).

In data 31.8.2023 parte ricorrente formalizzava la domanda di protezione internazionale presso la Questura di Monza. Egli veniva sentito in audizione dinnanzi all'autorità amministrativa in data 8.9.2023 ed in data 4.10.2023 la Commissione territoriale decideva il rigetto della domanda.

Avverso tale decreto la difesa del ricorrente ha presentato ricorso, depositato in data 28 ottobre 2023.

In data 5.2.2024 la difesa ha depositato autonoma istanza di concessione della sospensiva del provvedimento impugnato sussistendo le gravi e circostanziate

ragioni di cui agli artt. 35 bis commi 3 e 4 d. lgs. n. 25/2008 e, con esso, di ogni atto presupposto e/o conseguente, in particolare dell'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'art. 13 commi 13 e 14 d. lgs. n. 286/1998. La difesa ha sollevato numerose eccezioni, tra le quali il mancato rispetto dei termini per la procedura accelerata, l'inserimento della Costa d'Avorio nella lista dei Paesi sicuri e, da ultimo, la violazione della procedura che oggi prevede che sia il Presidente della Commissione territoriale a decidere se una procedura debba essere accelerata o ordinaria, mentre nel caso di specie tale valutazione è stata assunta dalla Questura di Monza (art. 28 comma 1 d. lgs. n. 25/2008). La difesa ha quindi dedotto, quale conseguenza diretta di tali violazioni, l'esistenza di una procedura ordinaria e, dunque, la sospensione ex lege dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, richiamando le conclusioni della Procura Generale presso le Sezioni Unite della Cassazione a seguito del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Bologna.

§ Ritiene il collegio di dover **accogliere la domanda di sospensiva formulata dal ricorrente.**

Va per prima cosa sottolineato:

► L'art. 28 bis (titolato «Procedure accelerate») prevede quindi al suo secondo comma che: «La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni nei seguenti casi: (...) c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis; d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter; (...)».

Nell'interpretare tali disposizioni, la Suprema Corte, sez. I, con ordinanza n. 6745 del 10 marzo 2021, Rv. 660737, ha affermato che *“la decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una "procedura accelerata" ex art. 28 bis d. lgs. n. 25 del 2008 (nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2020, convertito con modifiche in l. n. 173 del 2020), solamente quando il presidente della C.T., a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l'iter processuale abbia rispettato i termini di cui all'art. 28 bis, c. 1, previsti per l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale, non potendo la qualificazione peculiare della procedura come "accelerata" discendere dalla mera formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto della C.T. Conseguentemente, solo nel primo caso sarà applicabile il termine dimezzato di quindici giorni per l'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale previsto dall'art. 28 bis c. 3 del d.lgs. citato, dovendosi applicare in tutti gli altri casi il termine ordinario, pena la violazione del diritto di difesa del richiedente, che ha il diritto di conoscere preventivamente il modello procedimentale con il quale verrà esaminata la sua domanda”*.

Sulla stessa scia pare collocarsi anche la Procura Generale presso la Corte di Cassazione che, nell'alveo della questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Bologna ex art. 363 bis c.p.c., nelle conclusioni rassegnate in pubblica udienza il 30.1.2024: “ Questo Ufficio, di conseguenza, intende valorizzare l'interpretazione che offre una maggiore coerenza, non solo teorica, ma anche di uniformità applicativa pratica in ambito nazionale e che sia una espressione concreta del principio di effettività; vale a dire l'interpretazione che impone la procedura

accelerata per ogni caso di manifesta infondatezza (e di inammissibilità), con la conseguenza che la mancata applicazione della procedura accelerata consente di escludere la deroga alla sospensione automatica.

La conclusione scaturisce dal quadro della Direttiva europea che, all'art. 46, paragrafo 6, limita la deroga alla sospensione automatica quando la domanda sia stata dichiarata infondata "dopo l'esame conformemente all'art. 31, paragrafo 8" ovvero in conformità al procedimento di natura accelerata".

§ Nella specie,, i termini stabiliti dalla normativa sono stati superati, dal momento che – come si detto – la domanda di protezione internazionale è stata formalizzata il 31.8.2023 e la Commissione Territoriale ha emesso la propria decisione il 4.10.2023, ossia trentaquattro giorni dopo. Il superamento dei termini è conclamato, sia nel caso che la Questura abbia trasmesso la domanda alla Commissione Territoriale "*senza ritardo*" (avendo in tal caso evidentemente ritardato la Commissione nell'emettere la pronuncia), sia nel caso che la Commissione abbia deciso nei cinque giorni successivi alla ricezione della domanda (dipendendo allora il ritardo dalla Questura).

Ne consegue che, come affermato dalla Suprema Corte, la procedura in questione non può essere equiparata a quelle accelerate, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 35 bis comma 3 D. Lgs. 25/2008, "*la proposizione del ricorso*" avverso la decisione della Commissione Territoriale "*sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato*".

**Va dunque dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza, in quanto la sospensione richiesta è stabilita ex lege.**

**P. Q. M.**

dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto del 4.10.2023, notificato il 13.10.2023, con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale di Milano ha deciso di rigettare per manifesta infondatezza la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da [REDACTED], nato a Daloa (Costa d'Avorio) [REDACTED]

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 11.3.2024.

Il giudice rel.

Dott. Elena Masetti Zannini

Il Presidente  
*dott. Pietro Caccialanza*